



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI BUSSOLENO

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22

---

**OGGETTO:** APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO EX ART. 1 , COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004, DEL SIG. RUSSO ALESSIO AGENTE DI POLIZIA LOCALE DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI - VIA LATTEA.

---

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di luglio, alle ore 12.45 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE
ZOGGIA Antonella	- SINDACO	Presente
GUERRA Emilia	- VICESINDACO	Presente
CEVRERO Gianluca	- ASSESSORE	Presente
ROSSO Dario Giuseppe	- ASSESSORE	Presente
TOLOTTI Cinzia	- ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr.ssa Marietta CARCIONE*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Si dà atto che gli assessori Gianluca Cevrero e Cinzia Tolotti partecipano alla seduta collegati da remoto, ai sensi del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale.

Premesso che al fine di superare alcune criticità gestionali afferenti l'Area Vigilanza, dovute a carenza di organico, occorre far ricorso a formule di utilizzo del personale proveniente da altri Enti, trattandosi di esigenza temporanea, necessario per potenziare i servizi finalizzati al controllo del territorio per una maggiore sicurezza stradale ed urbana, principalmente nelle giornate lavorative, anche in quelle prefestive e festive;

Atteso che a tal fine è stato richiesto all'Agente di Polizia Locale Sig. Russo Alessio – inquadrato nella categoria Area Istruttori – Ex Posizione economica C.1 – dipendente dell'Unione Montana Comuni Olimpici –Via Lattea, di svolgere attività lavorativa a "scavalco di eccedenza" presso l'area Vigilanza del Comune di Bussoleno, per il periodo luglio/ottobre 2023 e quest'ultimo si è dichiarato disponibile;

Considerato che l'incarico a "scavalco di eccedenza" trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;

La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni e dipendente) configura una situazione non dissimile da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale;

Sulla base di tale parere il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;

A tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi;

Richiamata inoltre la deliberazione della Corte dei Conti sezione Autonomie nr. 23/2016 dalla quale si evince che, nel tentativo di dare una interpretazione univoca dei limiti connessi all'attivazione della fattispecie organizzatoria di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, *se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo*";

Dato atto che per la predetta attività lavorativa viene richiesto un impegno di circa 6 ore settimanali al quale corrisponde il trattamento economico orario di € 12,38;

Dato Atto altresì che è stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea - per lo svolgimento dell'attività suddetta, trasmessa con nota prot 0002441 del 18/07/2023, unitamente alla bozza di convenzione da sottoscrivere tra le parti;

Analizzate le disposizioni dell'art. 53 – commi 6 e seguenti – del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, come introdotti e/o modificati dalla legge 6.11.2012 n. 190. Ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 smi si è riscontrata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

Dato Atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/00;

Vista la bozza di convenzione prima citata che disciplina i rapporti tra i due Enti in relazione all'utilizzo del dipendente e ritenuto di procedere con l'approvazione della stessa

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 e precisamente:

- in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Comunale responsabile del servizio supplente
- contabile dal responsabile dell'Area Finanziaria;

Visti:

- il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per assenso verbale

## **D E L I B E R A**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare la convenzione tra l'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea e il Comune di Bussoleno, per l'utilizzo del

dipendente ex art. 1, comma 557, legge 311/2004, Sig. Russo Alessio, Agente di Polizia Locale – appartenente all’area Istruttori – ex Cat. Economica C.1 – presso l’Area Vigilanza del Comune di Bussoleno, con decorrenza dal mese di luglio e fino al 31.10.2023, con un impegno orario settimanale di circa 6 ore settimanali, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di demandare al responsabile del servizio competente tutti gli atti gestionali conseguenti.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per assenso verbale.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

(Antonella ZOGGIA)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Marietta CARCIONE)

---

*Il presente atto è redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.*